

STATUTO

"MOVIMENTO LEGGE RIFIUTI ZERO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

E' costituita una Associazione di promozione sociale di livello nazionale che assume il nome di **Movimento Legge Rifiuti Zero per l'Economia Circolare** (da ora detto *Movimento*), indipendente e apartitica, con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 presso l'ass.ne Focus – Casa dei Diritti Sociali. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo (da ora detto *Coordinamento Nazionale*).

Con delibera del Coordinamento Nazionale possono essere istituite o chiudere sedi secondarie, circoli o sezioni aventi un minimo di cinque soci iscritti, anche in altre città d'Italia o all'estero. Il *Movimento* si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilità sociale, ed in particolare agisce nei limiti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto. Il *Movimento* è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Il *Movimento* non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Vigè l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste. La sua durata è illimitata.

Il logo che contraddistingue il *Movimento* è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2 – Principi costitutivi

Il *Movimento* nasce dalla volontà di tradurre in forma statutaria definitiva la Carta di intenti fondativa approvata nell'assemblea nazionale di Firenze del 5 luglio 2015, predisposta sulla base dei criteri già votati nell'assemblea nazionale di Roma del 25 ottobre 2014, che favorisca la massima autonomia su base regionale ed insieme la massima condivisione e solidarietà su base nazionale per l'avanzamento della Proposta di Legge di iniziativa popolare "Legge Rifiuti Zero: per una vera società sostenibile".

Il *Movimento* sostiene la proposta di Legge di Iniziativa Popolare ideata e lanciata a Roma nel giugno 2012 da Zero Waste Lazio per favorire la riunificazione delle vertenze regionali e locali contro discariche e inceneritori che si sono richiamate alla "strategia Rifiuti Zero". A Zero Waste Lazio fanno capo la titolarità del sito internet ufficiale www.leggerifiutizero.it e l'account mail leggerifiutizero@gmail.com, salvo il suo trasferimento di proprietà al *Movimento* stesso, espressamente citate nel verbale di deposito alla Corte Suprema di Cassazione di Roma in data 27 marzo 2013, verbale in cui i quattordici depositanti hanno eletto domicilio presso la stessa sede di Zero Waste Lazio ed hanno indicato quale primo firmatario il suo presidente riconoscendone la sua rappresentatività.

Il *Movimento* si identifica nel paradigma universale di una società basata su una vera "sostenibilità planetaria" in cui occorre rimettere in equilibrio il sistema di produzione e consumo attuale con la disponibilità delle risorse e con la tutela dell'ambiente naturale attraverso una nuova visione di sviluppo denominata "Economia Circolare", in cui la produzione e gestione di scarti viene gestita per evitare di produrre rifiuti non riciclabili, si intreccia con la produzione e distribuzione di energia da sole fonti rinnovabili e con la produzione locale ed il consumo di bio-nutrienti di "filiera corta".

Il presente *Movimento* è uno dei principali promotori della rete europea A.C.E. – Alliance for the Circular Economy, una rete formata di molte associazioni nazionale ed internazionali che perseguono lo scopo di una tipologia di sviluppo in Europa che porti verso l'obiettivo Zero Rifiuti – Zero Emissioni – Zero Chilometri – Mobilità Sostenibile sui temi già citati, e che su questa sinergia primaria ha innestato altre organizzazioni che si occupano di temi più generali quali la difesa dell'ambiente e della salute pubblica, le forme innovative di partecipazione civica, lo sviluppo di nuove professioni e mestieri di alta

professionalità e buona specializzazione per la piena occupazione ed insieme il contrasto ai devastanti cambiamenti climatici in atto dovuti alla crescente pressione delle attività antropiche globali e della relativa emissione di gas serra.

Art. 3 - Scopi e attività

Lo spirito e la prassi del *Movimento* si conformano ai dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

Il *Movimento* è apartitico e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Il *Movimento* opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Costituiscono scopo sociale del *Movimento*:

- a) Esercitare la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, in particolare rispetto al ciclo dei rifiuti anche attraverso campagne nazionali informative nelle scuole e nelle strutture civiche, convegni, seminari e l'organizzazione periodica a fini educativi di raccolta differenziata e di riciclaggio di singole componenti dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi.
- b) Promuovere la ricerca scientifica a supporto di programmi di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia attraverso la redazione di progetti innovativi nella gestione dei rifiuti, di campagne di prevenzione e/o monitoraggio sanitario e studi epidemiologici mirati, programmi di campionamenti e di rilevazione dati sull'inquinamento ambientale, studi e campagne informative su nuovi modelli di consumo;
- c) Promuovere il risparmio energetico e la diffusione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, convegni, seminari e ricerca tecnologica mirata;
- d) Sottoporre le proprie istanze alle istituzioni nazionali, europee ed internazionali, anche promuovendo e organizzando referendum popolari, leggi di iniziativa popolare, petizioni, manifestazioni pubbliche con raccolta firme,
- e) Elaborare progetti finanziati con fondi europei o regionali e realizzare reti europee di partner per l'attuazione di iniziative socio educative e culturali rispetto alla gestione virtuosa dei rifiuti, delle energie da fonti rinnovabili e della filiera corta alimentare, con la partecipazione delle comunità locali.
- f) Operare in merito a possibili iniziative di carattere giudiziario connesse all'oggetto sociale e al suo raggiungimento, con ricorsi, denunce e costituzione di parte civile, agire in giudizio con atti di citazione;
- g) Attività strumentali, accessorie e connesse quali:
 - produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
 - svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti agli scopi;
 - gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa in ogni luogo, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
 - organizzare campi di lavoro per la bonifica ed il disinquinamento di zone naturali, agricole ed industrializzate ed il risanamento di strutture urbane, anche attraverso la promozione e gestione di centri di riuso e di orti urbani;
 - organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale, naturalistico;

- promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli locali, di qualità, biologici anche attraverso promozione di Gruppi di Acquisto Solidale, in ottemperanza agli scopi sociali;
- promuovere attività di acquisto collettivo di beni, di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale, in diretta attuazione agli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e vendita, ai sensi della L. 244/2007 comma 266, art.1;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
 - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché attivare affiliazioni ad Enti e/o Organizzazioni che si propongano di perseguire scopi coerenti con quelli previsti dal presente Statuto.

L'attuale assetto normativo prevede peraltro che la pianificazione operativa in materia di gestione dei rifiuti urbani faccia capo alle Giunte e dalle Assemblee Regionali attraverso i Piani di gestione Regionali, ed in parte Provinciali, che sono di fatto lo strumento decisionale su cui si innestano nella specificità del contesto territoriale le dinamiche politiche ed industriali, i relativi atti autorizzativi e l'attività conseguente di ricorso e/o opposizione legale e di piazza a cura dei vari Coordinamenti regionali e delle sue articolazioni provinciali e comunali aderenti al *Movimento*.

Scopo sociale ulteriore del *Movimento* è pertanto:

- dare sostegno e consulenza tecnica e giuridica alle Comunità organizzate in gruppi locali e coordinamenti regionali, che propongano l'approvazione di appositi atti normativi di iniziativa popolare (deliberazioni – mozioni – ordini del giorno) agli Enti locali competenti (Comuni – Province - Regioni) che puntino al raggiungimento degli obiettivi statuari di sostenibilità già citati, attraverso la costituzione di Organismi di Partecipazione Popolare condivisi ed istituiti per verificarne la concreta attuazione e monitorarne la reale attuazione secondo la scala gerarchica.

Il *Movimento* svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, e qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

Il *Movimento* si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati. In casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4 – Adesione e funzionamento

Il *Movimento* si struttura come una "Federazione" nazionale alla quale possono aderire associazioni, comitati o reti organizzate di cittadini attivi nel territorio di riferimento, che hanno partecipato alla raccolta delle firme per la LIP o che hanno aderito successivamente alle attività organizzate dal *Movimento*, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

I singoli cittadini che vogliono aderire al *Movimento* debbono iscriversi presso una delle associazioni aderenti, presenti nel bacino territoriale di riferimento.

L'ambito di condivisione e di partecipazione territoriale per tutti i soggetti aderenti è il Coordinamento regionale o provinciale (qualora non sia presente un Coordinamento regionale costituito) di riferimento, in cui le attività vengono svolte o dove è situata la sede legale.

Le organizzazioni nazionali che aderiscono al *Movimento*, pertanto partecipano sia sulla base delle proprie strutture regionali, ove presenti, con loro rappresentanti delegati nei Coordinamenti regionali sia nel Coordinamento Nazionale in cui oltre ad un portavoce per ogni regione partecipa anche un rappresentante di ogni organizzazione nazionale aderente.

Le associazioni nazionali sono quelle già riconosciute o che rispondano ai criteri previsti dal Ministero ambiente per l'attuazione dell'art. 13 della legge 349/86, in particolare che abbiano nuclei di associati con sede in almeno cinque regioni diverse.

Il *Movimento* può collaborare per svolgere anche attività internazionali in collegamento con organizzazioni di altri Paesi impegnate su problemi ambientali che perseguano gli stessi obiettivi.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Il numero di soci è illimitato.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Coordinamento Nazionale con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare la ragione sociale e tutti i dati del soggetto, la sua natura, il rappresentante designato a partecipare agli organi sociali, e la relativa delega;
- dichiarare di impegnarsi a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente Statuto,
 - sottoscrivere la quota sociale di adesione ed impegnarsi a contribuire in modo solidale per favorire l'allargamento del Movimento nel territorio.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo parere contrario e motivato del Coordinamento Nazionale, la qualifica di socio diverrà effettiva e, dopo che l'aspirante socio avrà versato la quota associativa, verrà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la richiesta venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Non è prevista la figura di socio temporaneo.

La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso.

Con decisione adottata dal Coordinamento Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) quando non ottemperino al presente Statuto o alle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
- d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Coordinamento nazionale; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria utile. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto al *Movimento*, che ne prende atto nella prima riunione utile del Coordinamento Nazionale.

Art. 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del *Movimento*;

- 2) dai contributi annuali straordinari degli associati;
- 3) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 4) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- 5) da contributi di enti pubblici ed altre persone giuridiche;

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del *Movimento* e, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o dalla forma economica scelta dal *Movimento* per finanziare le attività istituzionali.

Art. 7 - Rendiconto economico finanziario

Il rendiconto economico finanziario del *Movimento*, che comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale, anche attraverso separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato in forma scritta dal Tesoriere al Coordinamento Nazionale che ne prende visione e lo inserisce nell'odg dell'Assemblea entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa viene approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali del *Movimento* durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono Organi del *Movimento*:

- a) l'Assemblea Nazionale dei soci
- b) il Coordinamento nazionale dei portavoce regionali e/o provinciali
- c) il Coordinatore nazionale
- d) il Segretario nazionale
- e) la Segreteria nazionale
- f) il Comitato Giuridico e il Comitato Scientifico
- g) Il Collegio dei Sindaci Revisori, se l'Assemblea ne decide la relativa istituzione
- h) il Collegio dei Probiviri, se l'Assemblea ne decide la relativa istituzione.

I soci chiamati a far parte degli organi dell'Associazione non devono ricoprire alcun incarico politico od essere stati nominati in alcun organo di partito o movimento politico rappresentato in Parlamento.

Art. 9 - L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è composta da tutti i soci che possono partecipare anche per via telematica.

E' ammessa una sola delega per partecipante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Coordinatore nazionale previa determinazione del Coordinamento Nazionale che ne fissa l'odg e la sede di svolgimento.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore nazionale almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, e ogni qualvolta il Coordinamento Nazionale lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Coordinatore nazionale deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In particolare l'Assemblea ordinaria adempie ai seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale proposte dal Coordinamento nazionale o dalle organizzazioni aderenti;
- elegge il Coordinatore nazionale, il Coordinamento Nazionale, il Segretario nazionale, la Segreteria Nazionale, Il Comitato Giuridico, il Comitato Scientifico, eventualmente il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Probiviri previa delibera istitutiva;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'amministrazione ordinaria;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- approva annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e una nota economica di previsione per l'anno in corso;
- determina la quota sociale annuale;
- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Coordinamento Nazionale.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso inviato con mail certificata almeno 15 giorni prima della data fissata, e inviate ai soci anche via e-mail e/o sms.

Gli avvisi di convocazione devono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea nazionale è ordinariamente presieduta dal Coordinatore nazionale o, in sua assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nel caso di scioglimento del *Movimento*, per cui si richiede la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti.

E' prevista la possibilità, da parte di ogni organizzazione aderente al *Movimento*, di delegare una sola persona con diritto di voto in sostituzione del portavoce titolare o del supplente in caso di impedimento alla loro partecipazione.

Il Presidente dell'Assemblea indica tra i presenti il segretario verbalizzante.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal verbalizzante. Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'invio di e-mail, 15 giorni dopo la loro approvazione.

L'Assemblea straordinaria adempie ai seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulla nomina del liquidatore

L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso inviato ai soci anche via e-mail e/o sms almeno 10 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione devono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della convocazione.

Per la sua costituzione, il funzionamento e le deliberazioni vale quanto indicato per l'Assemblea ordinaria

Art. 10 - Il Coordinamento Nazionale dei portavoce regionali e/o provinciali

Il Coordinamento Nazionale è l'organo esecutivo del *Movimento*. E' composto da un minimo di quindici ad un massimo di trenta delegati quali portavoce titolari (o suoi eventuale supplenti) in rappresentanza di ogni regione, eletti dall'Assemblea nazionale su indicazione dei Coordinamenti regionali e/o provinciali, previa assemblea elettiva di tutte le organizzazioni presenti nel singolo territorio regionale.

I Coordinatori rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Fanno parte del Coordinamento Nazionale anche i membri aggiuntivi in rappresentanza di organizzazioni nazionali aderenti con un loro componente nominato con atto scritto da ognuna di esse.

Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Coordinamento nazionale per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.

Il Coordinamento Nazionale:

- 1) elegge al suo interno il Tesoriere ed il Segretario.
- 2) fissa, se del caso, le responsabilità di settore degli altri membri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali;
- 3) nomina la Delegazione Parlamentare

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Coordinamento e li firma con Coordinatore nazionale.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Coordinamento Nazionale decadano dall'incarico, il Coordinamento Nazionale può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti (ove esistano), che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Coordinamento Nazionale; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Coordinamento Nazionale può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari, e dopo tale soglia il Coordinamento Nazionale decade.

Ove si dimettano oltre la meta dei membri del Coordinamento Nazionale, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Coordinamento Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni lavorativi.

Il Coordinamento Nazionale è convocato dal Coordinatore nazionale di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Coordinatori. Il Coordinamento Nazionale è presieduto dal Coordinatore nazionale o, in sua assenza, a turno da uno dei Coordinatori. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Coordinatori; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Sono compiti del Coordinamento Nazionale:

- esaminare le richieste di adesione dei nuovi soci;
- redigere i programmi delle attività previste dal presente Statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approvare quanto necessario per decidere su problemi operativi rilevanti ed urgenti non deliberati in attesa di convocazione assembleare;
- esaminare preventivamente e trasmettere all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario e la nota di previsione economica predisposti dal Tesoriere;
- formulare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- provvedere all'ordinaria amministrazione;
- decidere sulla convocazione dell'Assemblea nazionale, determinandone data – luogo – o.d.g.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Coordinamento Nazionale può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Coordinamento con voto consultivo.

Le convocazioni del Coordinamento devono essere effettuate con avviso da inviarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione ad ogni membro, anche mediante e-mail e/o sms; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Coordinamento Nazionale avvengono di norma mediante audio / video conferenza telematica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti.

Art. 11 - Il Coordinatore nazionale

Al Coordinatore nazionale è attribuita la rappresentanza giuridica dell'Associazione ed ha la firma sociale; cura i rapporti con i soggetti esterni, sottoscrive convenzioni, documenti e patti a nome dell'Associazione con Enti pubblici e privati, altre associazioni, forze politiche, altri organismi, di livello nazionale e internazionale, in sintonia con gli indirizzi definiti dall'Assemblea. Con delega scritta può anche conferire al Segretario nazionale o ad un Coordinatore il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione.

Il Coordinatore nazionale è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali per la gestione dei fondi del *Movimento*, procedendo insieme al Tesoriere alle operazioni necessarie all'apertura ed operando con firma disgiunta da quella del Tesoriere.

Nel caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano a turno ad uno dei Coordinatori.

Il Coordinatore nazionale ha il compito di presiedere l'Assemblea e il Coordinamento Nazionale.

Egli dura in carica 3 anni.

Art. 12 – Il Segretario nazionale

Il Segretario nazionale è nominato dall'Assemblea Nazionale all'interno del Coordinamento nazionale ed opera in accordo col Coordinatore nazionale. E' delegato a tenere i rapporti con la stampa, e coordinare la Segreteria nazionale in totale sintonia con gli indirizzi votati dall'Assemblea nazionale e le decisioni adottate dal Coordinamento nazionale. Si occupa inoltre di gestire l'adesione ad iniziative pubbliche e manifestazioni di carattere nazionale e internazionale sulla base dei criteri approvati dall'Assemblea nazionale.

E' responsabile della Segreteria nazionale, di cui fa parte e con la quale concorda anche le attività di comunicazione e di pubblicazione sul sito e sui social network di iniziative e proposte del *Movimento* che possano dare visibilità e favorire l'allargamento di ulteriori adesioni sul piano nazionale.

Può delegare alcune sue funzioni ad uno dei componenti della segreteria nazionale

Art. 13 – La Segreteria nazionale

E' composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri, nominati dall'Assemblea nazionale ed eventualmente integrati, qualora necessario, dal Coordinamento nazionale, tra i quali il Segretario nazionale ed i membri responsabili di specifici compiti operativi. La Segreteria cura le specifiche attività di comunicazione interna ed esterna tramite i social network – la gestione del sito web – la realizzazione di grafica e video – la gestione dell'ufficio stampa – la gestione della mailing list – la costruzione di eventi, convegni ed assemblee nazionali e si occupa di gestire quotidianamente quanto occorre per sostenere l'attività del Movimento nazionale rispetto alle funzioni di comunicazione esterna e di informazione interna.

La Segreteria nazionale può avvalersi di contributi professionali interni od esterni sia provvisori che stabili per espletare le funzioni descritte, di norma in forma volontaria salvo la possibilità di erogare rimborsi su spese documentate o compensi pattuiti dietro approvazione del Coordinamento nazionale.

La Segreteria nazionale fa riferimento di norma presso la sede sociale sita in Roma, come sede principale ma non esclusiva, essendo le sue funzioni implementabili con i singoli Coordinamenti regionali in caso di eventi di livello nazionale ubicati in altre sedi diverse dalla Capitale. In tali casi le sue funzioni saranno estese anche all'ambito di professionalità di volontari locali nominati dai rispettivi Coordinamenti, nell'intento di favorire la crescita collegiale di capacità e responsabilità del gruppo nazionale.

La Segreteria Nazionale dura in carica 1 anno.

Art. 14 – Il Comitato Giuridico e il Comitato Scientifico

Sono composti da consulenti volontari nominati dall'Assemblea nazionale sulla base di un apposito curriculum professionale, inviato al Coordinamento nazionale per competenza, che dimostri la loro piena indipendenza intellettuale da altre organizzazioni, partiti politici od aziende che possa creare un conflitto di interessi con le attività del Movimento nazionale. Sono altresì richieste la comprovata attività professionale già svolta sul tema specifico che la piena disponibilità a mettersi a disposizione del *Movimento* in forma volontaria e gratuita per la consulenza professionale.

I Comitati Giuridico e Scientifico nominano al proprio interno un coordinatore che si occupa di dare riscontro alle richieste di consulenza inviate dal Coordinamento nazionale o dai singoli Coordinamenti regionali, di norma estendendo a tutti l'informazione elaborata sulla base di una sua utilizzazione allargata, salvo casi di riservatezza dovuti a particolari esigenze professionali. L'Assemblea nazionale nomina i coordinatori dei Comitati giuridico e scientifico sulla base di una proposta approvata dal Coordinamento nazionale e relazionata in forma dettagliata.

I componenti dei due Comitati durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca del mandato da parte dell'Assemblea nazionale stessa.

Art. 15 - Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci anche tra i non soci e dura in carica 3 anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno il Presidente del Collegio, e ha il compito di controllare e verificare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché l'attuazione delle delibere del Coordinamento Nazionale.

Partecipa senza diritto di voto e relaziona al Coordinamento Nazionale ed all'Assemblea. Si riunisce su convocazione del Coordinatore nazionale ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno qualunque dei suoi membri o il Coordinamento Nazionale.

Art. 16 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi, dura in carica 3 anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Proviviri, che elegge al suo interno il Presidente del Collegio, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Coordinamento Nazionale o all'Assemblea. Il Collegio svolge, inoltre, funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 17 - Modifiche statutarie

Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere obbligatoriamente sottoposte all'Assemblea straordinaria quando siano state presentate dal Coordinamento Nazionale o da almeno il 30% dei soci. Le proposte ammesse vanno inviate a tutti i soci almeno 10 giorni prima dell'assemblea. Per le modifiche dello Statuto si richiede il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti.

Art. 18 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Coordinamento Nazionale redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazionismo.

Art. 21 - Norma transitoria

Il *Movimento* si avvale di una Delegazione Parlamentare composta da tre membri, nominati e revocati dal Coordinamento nazionale, sulla base dell'elenco dei quattordici titolari depositanti della Proposta di Legge di Iniziativa Popolare Rifiuti Zero presso la Corte Suprema di Cassazione, ed eventualmente integrata col supporto degli esperti dei Comitati giuridico e scientifico.

La Delegazione ha il compito di rappresentare il *Movimento*, favorire l'approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare possibilmente nella forma integrale e difenderla da eventuali snaturamenti. A tale scopo la delegazione è titolata a partecipare alle audizioni Parlamentari e presentare eventuali emendamenti al testo della LIP, concertati con il Coordinamento Nazionale, presso le commissioni che esamineranno l'iter della LIP.

La nomina e l'azione dei membri della Delegazione Parlamentare sono regolate dalla "Carta della rappresentanza" proposta dal Coordinamento e approvata dall'Assemblea nazionale.

I membri della Delegazione Parlamentare durano in carica un anno, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea nazionale.